



OPINIONI 19 Dicembre 2019

# LA NON-PUNIBILITÀ: UNA BUONA CARTA E GIOCARRE OCULATAMENTE

Francesco Palazzo

**1. Trionfo della non-punibilità.** – Da qualche anno in qua la **categoria della “punibilità”** e **soprattutto** il suo simmetrico negativo della **“non-punibilità”**, è diventata **uno degli strumenti più usati dal legislatore per perseguire i suoi obiettivi politici** e si ripropone un affidamento probabilmente spesso più convinto di quanto non avrebbe l’abusatissimo ricorso all’inasprimento sanzionatorio: buono, quest’ultimo, a rafforzare l’opinione pubblica più che ad ottenere effettivi risultati. Basta pensare all’introduzione dell’omicidio e lesioni stradali cui pare abbia fatto seguito un incremento di quei reati. Lasciando qui in disparte la valorizzazione che la “punibilità” ha avuto sino ad oggi, dogmatico, venendo elevata a “quarta componente” del reato accanto al fatto, all’antigiuridicità e alla colpevolezza, basterà **qualche esempio** a conferma di quanto appena rilevato. All’interno della **strategia anticorruzione** messa in atto da alcune politiche al potere nell’attuale legislatura (con la l. 3/2019) le norme maggiormente enfatizzate sono state le cause di non punibilità a favore del **soggetto del reato corruttivo che collabora con la giustizia** (nuovo art. 323 *ter* c.p.) e a favore del

**operante sotto copertura** (art. 9 l. 146/2006, come modificata dalla l. All'osservatore delle convulse cronache di queste settimane non sarà poi sfuggita vicenda dell'**exILVA di Taranto** si è aggrovigliata e poi degenerata – realment pretestuosamente è un altro problema – sulla questione del c.d. **“scudo penale commissari ed amministratori** di quell'impresa, cioè su una questione – indubbiamente scottante – di non punibilità.

Ma il vero trionfo della “non punibilità” si celebra negli ultimi anni non solo e non in settori particolari, ancorché relevantissimi, come quello or ora esemplificativamente. La “non punibilità” **esplode letteralmente nell'area del generale del diritto penale**, essendo qui orientata ovviamente a perseguire finalità generalissimi e di sistema: il più delle volte di salvataggio del sistema, essendo ma come **uno degli strumenti privilegiati in chiave di deflazione di una realtà già oppressa e inceppata** a causa di una ineliminabile sfasatura tra la mole di processi penali e le capacità della macchina giudiziaria di smaltirla. Anzi, non è forse del tutto di fondamento l'impressione che, se qualcosa si è ottenuto per ridurre quel pesante scarto, è stato più in virtù dei meccanismi sostanziali di non punibilità che per meriti di norme processuali di semplificazione e alleggerimento.

**2. Struttura e fondamento della non-punibilità.** – In questa sede potremo parlare di “non punibilità” facendo indifferentemente riferimento sia alle **cause di non punibilità strette** sia alle **cause di estinzione della punibilità**. A parte il fatto che la distinzione è sempre agevole, si può ragionevolmente ritenere che **entrambi** gli istituti di non punibilità siano accomunati dall'essere **espressione di ragioni di opportunità** che **oppongono al principio generalissimo e di rilevanza costituzionale per cui ad ogni reato tipico, antiggiuridico e colpevole deve seguire la pena: *nullum crimen sine poena*** e, per questo, è dubbio, dunque, che la “non punibilità” si pone in fortissima **tensione con il principio di tutela penale della società** che incombe costituzionalmente al legislatore e allo stesso cittadino in generale. Con la conseguenza che le cause di non punibilità (in senso ampio) possono essere **dotate di una copertura costituzionale** per essere legittime e per non essere considerate in strumenti di privilegio in contrasto con l'obbligo costituzionale di tutela della società dai reati.

Senza pretesa di fornire un'esauriente sistemazione della magmatica materia, si può dire che strutturalmente le **cause di non punibilità in senso stretto** possono

**concomitanti** o **successive** al reato, **personali** od **oggettive**: ne sono classici e non punibilità per i reati patrimoniali dovuta alle relazioni di parentela (art. 6 c.p.) o collaborativo con le autorità (art. 5 l. 15/1980). In ogni caso, si può dire che di non punibilità in senso stretto sembrano generalmente rispondere ad un'esigenza **interesse antitetico a quello alla repressione penale e al quale il legislator eccezionale, accorda prevalenza**. Diversamente, le **cause di estinzione della punizione** più precisamente **di estinzione del reato**, sono sempre successive alla consumazione di quest'ultimo e sembrano generalmente corrispondere ad una situazione in cui viene meno l'interesse alla repressione penale, cioè ad una situazione di **mancanza d'interesse alla punizione**: si pensi, ad esempio, alla prescrizione.

**Comunque sia**, in ogni norma di non punibilità deve ravvisarsi **un fondamento sostanziale** o per mancanza d'interesse alla repressione o per la presenza di un interesse al reato che consenta di giustificare ragionevolmente la deroga al principio della tutela della società dai reati. **L'interesse alla deflazione del sistema, di per sé solo, non serve la verità rispondere a questi requisiti di costituzionalità**. Non solo perché l'obiettivo della deflazione dovrebbe primariamente essere perseguito con **altri mezzi** diversi dalla rinuncia alla punibilità di ciò che il legislatore ha considerato meritevole di punire, ma anche perché **la rinuncia ad una punizione necessaria alla tutela della società non può che essere l'ultima ratio** nel perseguimento dell'efficienza (specularmente a quanto avviene con l'**incriminazione**, che è legittima in quanto costituisca l'*ultima ratio* per la tutela della società). Ma anche perché l'interesse alla deflazione ed efficienza del sistema proverebbe un danno per così dire. Infatti, nel bilanciamento con gli interessi penalmente tutelati, **la deflazione potrebbe facilmente assumere un ruolo prevaricatore**, essendo il tentativo di raggiungere l'efficienza sempre migliorabile. Dunque, nel gioco tra *nullum crimen sine poena* e punibilità, l'esigenza deflativa del sistema può essere *una* delle ragioni da considerare, ma pur sempre incapace da sola di legittimare la deroga alla punibilità senza una causa costituzionale.

Da tutto ciò discende naturalmente la **necessità di un uso legislativo oculato** e non un troppo disinvolto della non-punibilità. Così come, per contro, sarebbe ingiustificato un atteggiamento di radicale chiusura verso questi istituti.

**3. Principi processuali e nuove cause di non punibilità.** – Se questa è – in estremi

– la problematica costituzionale delle cause di non punibilità quanto al loro fon-  
giustificativo, esse non mancano di porre **altri problemi di costituzionalità sul  
processuale**. Quando si tratti infatti di cause di non punibilità (in senso  
comprensivo anche delle cause di estinzione) che si verifichino **prima della s  
definitiva**, è del tutto **legittima l’aspirazione** (più che la tentazione) del legis-  
**chiudere la vicenda anticipatamente**, senza percorrere tutto l’iter pro-  
realizzando così un risultato di economia processuale. È cioè naturale l’aspir-  
collegare la non-punibilità all’obiettivo deflativo. **E del resto di questa inclinaz  
legislatore è prova risalente l’art. 129 c.p.p.** Oggi però quelle esigenze deflativo-  
fatte così pressanti da spingere verso la previsione di nuove cause di non pun-  
vocazione generale o comunque relative a grandi categorie di reati non specifica-  
nominativamente individuati.

Sul versante processuale le nuove cause di non punibilità, in particolare i due nuo-  
della non punibilità per **speciale tenuità del fatto** (art. 131 *bis* c.p.) e dell’estin-  
reato a seguito di **sospensione del procedimento con messa alla prova** (art. 168  
hanno posto all’inizio qualche dubbio di compatibilità coi principi di **obblig  
dell’azione penale** e della pienezza del **contraddittorio**. Perplessità peraltro de-  
essere rapidamente superate.

La non punibilità per **speciale tenuità** può essere disposta addirittura con **provve  
di archiviazione** del procedimento, incidendo dunque sulle determinazioni del  
ministero quanto all’esercizio dell’azione penale. Ma che non sia in gioco l’obblig  
dell’azione penale è immediatamente chiaro sol che si rifletta non solo sul fat-  
**criteri di valutazione della speciale tenuità sono analiticamente indicati dalla l  
soprattutto che si tratta di criteri tutti relativi alle caratteristiche del fatto crim  
del suo autore**: e dunque che **niente hanno a che fare con ragioni di opportunità**  
più o meno generale ma comunque esterni alla vicenda criminosa. E solo queste  
valutazioni che l’art. 112 Cost. intende escludere dalle determinazioni ir-  
all’esercizio dell’azione penale.

**Più complesso** il discorso relativo ai rapporti tra archiviazione per speciale ter-  
fatto e principio del contraddittorio e, dunque, del **giusto processo**. Indubbio esse-  
l’applicazione della speciale tenuità **presuppone l’accertamento del fatto**, al-  
indubbio è che qui **l’accertamento avviene in forma decisamente contratta  
contraddittorio pieno**. Ma è anche vero che, da un lato, è pur tuttavia pre-

embrione di contraddittorio in quanto **l'indagato può fare opposizione** all'arch per speciale tenuità, con conseguente udienza camerale in cui il giudice sente prima di decidere (artt. 409 e 411 c.p.p.). Dall'altro lato, le conseguenze dell'arch per speciale tenuità sono per l'indagato unicamente quella dell'**iscrizione provvedimento nel casellario giudiziale**. Certamente si tratta di un profilo delicato è dimostrato dal fatto che sul punto si è registrato sia un contrasto giurisprudenziale intento legislativo di riforma diretto ad escludere l'iscrizione di qualunque provvedimento di applicazione della non punibilità per speciale tenuità (delega contenuta 103/2017). Abortito quest'ultimo, il contrasto giurisprudenziale è stato risolto con la pronuncia delle **Sezioni Unite (n. 38954/2019)**, che hanno optato per l'**obbligo dell'iscrizione** del provvedimento di archiviazione, precisando però che essa ha una **funzione totalmente interna alla dinamica dell'istituto** (che, in effetti, presuppone la non abitualità del reato commesso), così da **escludere** che l'iscrizione del provvedimento di archiviazione per speciale tenuità del fatto **compaia nel certificato rilasciato a richiesta del privato o della pubblica amministrazione**. Dunque, la sostanziale assenza di conseguenze negative può consentire l'applicazione della causa di non punibilità con decreto d'archiviazione e pertanto senza un previo accertamento pienamente contraddittorio del fatto.

Quanto all'estinzione del reato a seguito di esito positivo della prova previa **sospensione del procedimento già nella fase delle indagini preliminari**, è stato facile per la Corte **costituzionale (sent. 91/2018)** affermarne la costituzionalità nonostante la corresponsabilità delle conseguenze a carico dell'indagato senza un pieno accertamento del contraddittorio. La Corte, precisando che la sentenza di estinzione del reato non costituisce una sentenza di condanna di accertamento della colpevolezza dell'interessato, sostanzialmente leva sul **carattere volontario caratterizzante l'istituto**, che in effetti può essere attivato solo su istanza dell'interessato e la cui esecuzione può essere interrotta da lui interrotta tornandosi così alle forme ordinarie.

**4. Meritevolezza di pena e non punibilità per speciale tenuità del fatto.** – 7  
premessi, è ora il momento di **verificare se le nuove cause di non punibilità "g" (speciale tenuità del fatto, sospensione del procedimento con messa alla prova e misure riparatorie) presentino un fondamento sostanziale sufficientemente solido** in corrispondenza ad un interesse od esigenza costituzionalmente adeguati a giust

deroga alla punibilità, a giustificare cioè la rottura della sequenza reato-pena. invece, motivati da un intento esclusivamente deflativo, così da mettere in prima prioritaria esigenza di tutela della società.

Indubbiamente, i tre istituti comportano anche un **indebolimento della posizione di tutela della vittima, non essendo in nessun caso necessario il suo coinvolgimento** all'applicazione della causa di non punibilità, ma bastando invece semplicemente che la vittima sia sentita. Anche questo profilo, in tempi di forte rivalutazione delle esigenze di tutela della vittima, deve essere valutato in rapporto al fondamento sostanziale degli istituti. Certamente, se la loro finalità si riducesse esclusivamente a quella deflativa del reato, sarebbero più che legittimi i dubbi di un'eccessiva compressione degli interessi della vittima. Ma se invece il fondamento delle nuove cause di non punibilità avesse rilevanza pubblicistica dotata di una dignità costituzionalmente apprezzabile, il giusto rapporto alle esigenze della vittima ben potrebbe volgere ad un diverso risultato.

Procedendo allora analiticamente, la non punibilità per **speciale tenuità del fatto** si fonda sul principio della **meritevolezza di pena**, che a sua volta può fare riferimento o al **grado di offesa** o alla **gravità oggettiva del fatto** criminoso ovvero alle **finalità della pena**.

La prima prospettiva, decisamente più lineare, risponde ad un'idea di depenalizzazione concreta, che trova la sua ragion d'essere nella consapevolezza che, nonostante lo sforzo di tipizzazione legislativa, **può in concreto verificarsi eccezionalmente una sfasatura tra il disvalore ritenuto dal legislatore e quello incorporato nella norma concreta**, al punto tale che quest'ultimo si riveli del tutto sproporzionato per rispetto a quello e pertanto immeritevole di pena. Siamo dunque sul piano dell'**offesa** (e dei suoi rapporti con la **tipicità**) e in un ordine d'idee del tutto simile a quello sottostante alla mancanza di offesa di cui all'art. **49.2 c.p.** Mentre in quest'ultimo il **giudizio è qualitativo** (manca l'offesa) nell'altra ipotesi il **giudizio è quantitativo** (l'offesa è minima, dunque immeritevole di pena). Ed è il carattere quantitativo del giudizio a complicare le cose nell'istituto della speciale tenuità, in quanto introduce un elemento di **forte discrezionalità giudiziale**.

Nella seconda prospettiva, il giudizio di (im-)meritevolezza di pena si dilata nel campo commisurativo della pena, venendo a dipendere la non punibilità da una valutazione complessiva che riguarda in fondo l'adeguatezza della pena alle sue finalità rispetto alla complessiva e concreta vicenda criminosa, ad iniziare dall'autore: **al limite, e per evitare la non punibilità potrebbe disporsi anche in casi in cui la pena non avrebbe alcun**

**plausibile** perché l'autore abbia **già sofferto un'afflizione ben maggiore** di que consisterebbe la pena, come nel caso ad esempio del guidatore che abbia cagi morte del proprio figlio.

Ora, **nella veste definitivamente data dal Parlamento all'istituto di cui all'art. c.p., le due prospettive risultano confuse** poiché non mancano dei criteri e dei natura soggettiva che vanno dalle figure di pericolosità sociale qualificata (al professionalità, tendenza a delinquere) ai motivi criminosi fino al carattere non del reato. Il tutto, inoltre, espresso in formule, come appunto quella definito abitualità del reato, che si pongono ai limiti della interpretabilità. Tutto ciò, **p esclude che la *ratio* ispiratrice dell'istituto sia sicuramente quella della merit di pena**, ancorché la sua traduzione nel testo legislativo lasci molto a desiderare chiarezza d'intenti e perspicuità di formulazione. E non c'è dubbio che la meritev pena, **collegandosi all'*ultima ratio* e alla proporzione**, sia un **criterio dotato d costituzionale**.

**5. Rieducazione e sospensione del procedimento con messa alla prova.** – Veni all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 *bis* c la pena di ricordare come si siano rivelate **fallaci le pessimistiche profezie** di chi l'istituto destinato ad una scarsa applicazione in ragione dei pesanti contenuti messa alla prova comporta a carico dell'indagato/imputato a fronte di reati che essere anche di modesta gravità. Probabilmente a smentire quelle previsioni ha co non poco il fatto che, con l'estinzione del reato, **l'autore si mantiene intatta la p di usufruire in futuro di ogni tipo di benefici**, esclusa una reiterazione della sos del procedimento, quali innanzitutto la sospensione condizionale della pena. sentenza di proscioglimento per estinzione del reato **viene anche evitata l'appl della confisca**, come di recente ha ribadito la Cassazione (sent. 47101/2 “successo” del nuovo istituto **ha poi contribuito la stessa Cassazione**, che ha **irrilevante la presenza delle circostanze autonome o ad effetto special** determinazione dei limiti di pena edittale dei reati ai quali è applicabile l'istit 36272/2016): una decisione che sembra palesemente andare nel senso della **estensione dell'ambito applicativo dell'istituto** in quanto il principio generale de dall'ordinamento sembrerebbe invero essere quello della rilevanza di quella tip circostanze.

Se questo “successo” dell’istituto assicura un risultato deflativo che pare consistente, la buona accoglienza riservata generalmente a questa nuova causa punibilità è dovuta anche alla sua fisionomia e alla sua *ratio*, senz’altro corrisposti **valori preminenti dell’ordinamento penale**. Infatti, tutta la complessa architettura dell’istituto (dal programma di trattamento e dai suoi contenuti alla necessità di una prognosi favorevole e all’apertura alla mediazione, ecc.) dimostra chiaramente che è **marcatamente ispirato alla finalità della rieducazione**. Inoltre, se **il risultato rieducativo si rivela raggiungibile senza percorrere l’intero ed accidentato itinerario processuale, poi quello esecutivo**, è del tutto ragionevole che il legislatore inclini all’anticipazione del trattamento sanzionatorio in modo da ottenere così anche un **collaterale effetto deflativo**. Senza con ciò compromettere alcuna esigenza di giustizia della società ma anzi, al contrario, privilegiando in modo più razionale e soddisfacente il valore preminente della rieducazione.

**6. Degradazione dell’illecito penale e condotte riparatorie.** – L’ultima delle nuove cause di non punibilità è quella dell’estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 615 c.p.). Il suo ambito di applicazione coincide con i **reati perseguibili a querela remissibile** che sono **diventati assai più numerosi dopo un intervento legislativo successivo (L. n. 36/2018) ma evidentemente collegato** al nuovo istituto di cui in effetti ha così dilatato lo spettro applicativo. L’introduzione della nuova causa estintiva e l’incremento dei reati perseguibili a querela remissibile sono evidentemente collegati tra loro. E poiché la perseguibilità a querela è stata incongruamente prevista **anche per reati caratterizzati da profili pubblicistici di offensività** (artt. 615, 619 e 620 c.p.), ne deriva che ulteriormente ancor più gravemente incongrua è la conseguente possibilità di estinguere il reato mediante condotte riparatorie, che consistono sostanzialmente nel risarcimento del danno e solo «ove possibile» nell’eliminazione delle conseguenze del reato.

Perseguibilità a querela remissibile ed estinzione del reato per condotte riparatorie sono due istituti che realizzano una sorta di **privatizzazione della tutela penale**. Ma, nella **perseguibilità a querela rimette nelle mani della parte offesa** la chiave sia per accedere alla tutela penale sia per eventualmente chiuderla con la remissione e, di fatto, rende effettiva protagonista dell’opzione tra tutela penale (e civile) ovvero solo **nell’estinzione per condotte riparatorie la situazione è ribaltata**. Qui, infatti, la possibilità di estinguere il reato per la sostanziale degradazione dell’illecito penale in illecito civile è esclusivamen-



mani dell'autore e, poi, del giudice che deve valutare la congruità del risarcimento pagato od offerto alla persona offesa/danneggiato. E anche l'effetto deflativo in entrambi i casi aleatorio, poiché viene a dipendere essenzialmente dalle determinazioni assunte, rispettivamente, dai due diversi soggetti privati.

Ora, nonostante la connessione esistente tra perseguibilità a querela ed estinzione delle condotte riparatorie, la logica di quest'ultima è completamente rovesciata poiché della tutela penale sono esclusivamente nelle mani dell'autore del reato. Quindi è **evidente “sacrificio della vittima”** (che viene «sentita» senza poter beneficiare del classico meccanismo) che, pur avendo evidentemente presentato la querela e pur non essendone stata disposta la rimessa, **si vede negata la tutela penale, degradata a quella civile**. Non c'è dubbio pertanto che l'indebolimento della tutela della società passa per una messa tra parentesi delle esigenze della vittima, “costretta” ad accontentarsi della sola tutela civile. **Peraltro aver voce in capitolo sulla adeguatezza della sua consistenza patrimoniale. Tanto varrebbe allora utilizzare la categoria dei nuovi illeciti civili punitivi introdotta dal legislatore del 2014 (l. 67/2014 e d.lgs. 7/2016):** almeno, in questi, alla garanzia risarcitoria a vantaggio del privato si accompagna una sanzione punitiva peculiare a **beneficio dell'erario**.

L'istituto dell'estinzione per condotte riparatorie ci mette pertanto dinanzi ad un meccanismo che davvero pare **orientato a privilegiare l'obiettivo deflativo, solo e contro rispondere a nessun'altra esigenza meritevole di apprezzamento in termini costituzionali**, ma anzi contraddicendo gli interessi della parte offesa. Per essere più precisi: da una parte, evidentemente, si sospinge l'autore del reato a rinunciare alla garanzia del dibattimento con la prospettiva della degradazione dell'illecito per il solo illecito civile, mettendo nel conto il sacrificio delle esigenze manifestate dalla vittima/danneggiato. **Dall'altra parte, sul piatto della bilancia può essere considerato unicamente l'interesse dello Stato ad evitare certe deformazioni indotte dalla perseguibilità a querela remissibile**, che si producono allorché l'allungamento dei tempi processuali sia dovuto al **poco commendevole mercanteggiamento** tra la persona offesa in ordine all'ammontare del risarcimento. E certamente in questo caso il processo penale e la sanzione penale diventano uno strumento improprio nelle mani della persona offesa per ottenere risarcimenti più consistenti.

**Nonostante questo possibile intento di “moralizzazione”** dei rapporti tra i due protagonisti dei reati perseguibili a querela remissibile, l'istituto dell'estinzione

condotte riparatorie **appare sbilanciato a tutto vantaggio dell'obiettivo deflativo** grande sacrificio della tutela della vittima e anche della società: non può, infatti, sottaciuto un possibile **effetto criminogeno** prodotto dal fenomeno della monetizzazione della responsabilità.

Per concludere sul punto, rimane da dire che l'estinzione per condotte riparatorie può essere uno strumento deflativo **più congruo** rispetto a **reati con offesa a beni totalmente pubblici**, in rapporto ai quali **lo Stato può ritenere più efficace la tutela attraverso strumenti diversi dalla sanzione penale**. E ciò può segnare l'accadere in quei casi in cui sono in gioco interessi che, difficilmente tutelabili dalla tradizionale sanzione penale, sono invece suscettibili di migliore protezione ad opera di **sanzioni di tipo ripristinatorio**: si pensi ad alcuni **illeciti ambientali o fiscali**, ai quali la rimessa in pristino o il pagamento del dovuto possono essere di gran lunga preferibili ad una pena detentiva di incerta irrogazione ed esecuzione. Conseguentemente la causa di estinzione delle condotte riparatorie sembrerebbe **più vocata ad un'utilizzazione selettiva**, rispetto cioè a reati singolarmente individuati.

**7. Ansie repressive e facilonerie legislative.** – A questo punto è possibile formulare una sorta di ideale **“graduatoria di merito” dei tre nuovi istituti** di non punibilità. Essi e gli strumenti tutti e tre di quella strategia della deflazione che ha fortemente caratterizzato la politica penale della precedente legislatura, essi sono ordinabili nel seguente **“preferenza”**: **al primo posto** si colloca la sospensione del procedimento con messa alla prova, ove l'obiettivo deflativo si appaia con quello rieducativo e addirittura con quest'ultimo travalicato; **al secondo posto** viene la speciale tenuità del fatto, ove l'obiettivo deflativo si coniuga con l'idea della necessaria meritevolezza di pena del fatto in quanto in sintonia coi sommi principi dell'*ultima ratio* e di proporzionalità; **all'ultimo posto** l'estinzione per condotte riparatorie, che – così come è stato congegnato dal legislatore – può raggiungere risultati deflativi solo al prezzo di sacrificare l'esigenza di tutela della vittima e anche quella della società a causa della monetizzazione della responsabilità.

È certamente comprensibile lo scarso entusiasmo che questi istituti possono suscitare in quanto destinati a rompere la sequenza reato-pena, tra l'altro passando spesso attraverso la decisione altamente discrezionale del giudice. **Se noi potessimo contare su un sistema di giustizia penale perfetto e soprattutto perfettamente efficiente, non avremmo**

**di questo armamentario – obiettivamente pesante – di cause di non punibilità** (lato): l'accertamento giurisdizionale sarebbe sempre pieno e ad ogni corrisponderebbe la pena “giusta”, con i soli adeguamenti imposti dalla rieducativa. In un sistema perfettamente efficiente probabilmente **non avrebbe ragione di esistere l'istituto stesso della prescrizione**. Ma la perfezione questo mondo e tanto meno del nostro sistema di giustizia penale: l'obiettivo de non solo legittimo ma **necessario per evitare che il collasso del sistema si risolva in una generale ingiustizia**.

Nella presente legislatura alcune **forze politiche** hanno manifestato una **avversione verso le cause di punibilità di portata generale**: nel mirino soprattutto la non punibilità per **speciale tenuità del fatto**. Nel furore repressivo “contratto” all'origine del primo governo Conte se ne proclamava la prossima abolizione con veemenza quasi iconoclasta. Poi, col secondo governo Conte, è parso che la maggioranza politica avesse altri obiettivi da perseguire e altri problemi da sciogliere, non l'abrogazione di un istituto che la giurisprudenza ha recepito complessivamente con un'indubbia cautela. Senonché, qualche tempo fa la nuova causa di non punibilità è nuovamente messa in discussione da una **proposta di legge abrogativa**, proveniente da una diversa forza politica (). Se tutto ciò può essere il sintomo di un malessere nel sistema di non punibilità può forse comprensibilmente produrre, soprattutto in tempi di ansie repressivi, occorre però che la politica non operi con disinvoltura poco razionale e senza una riflessione adeguata.

Prima di tutto la non punibilità è in qualche modo necessitata dalla congestione del sistema di giustizia penale, e **tra non punibilità ed efficienza del sistema si ha un rapporto di proporzionalità diretta**. Allo stato, sono illusioni rasantanti la de quelle di poter fare a meno di strumenti deflativi del sistema e tra questi consistenti nella non punibilità. In secondo luogo, è verissimo che **la non punibilità non è maneggiata con *juicio*, ancorandola ad interessi, scopi, obiettivi, ulteriori obiettivi deflativi**. Ebbene, come abbiamo cercato di mostrare, **la non punibilità speciale tenuità del fatto non è tra gli istituti di non punibilità quello più compatibile sotto questo profilo: anzi**. Così che una sua abrogazione finirebbe per segnare un punto di svolta nella nostra storia recente della legislazione penale, se è vero come è vero che i motivi per inserire questo istituto nel sistema risalgono a molti anni fa, quando si ragionò sulla riforma organica del codice penale. E, a quest'ultimo proposito, **è reale semmai l'**

non tanto di abrogazioni secche e superficialmente motivate di questo o quell'istituto di non punibilità, quanto piuttosto quella **di rimettere un po' d'ordine** in un settore appunto della non punibilità – in cui si sono stratificati un po' alla rinfusa molti istituti dai reciproci rapporti non chiari: un riordino che, naturalmente, tenga ben presente il faro orientativo costituito dalla copertura costituzionale di cui debbono essere anche le cause di non punibilità.